



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Difesa del suolo n. 1397/2025
Determinazione n. **1171** del **26/05/2025**

Oggetto: D. LGS 152/06, ART.19 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. - COMPENSAZIONE FONDIARIA A LANDIONA (M2019N) - AZIENDA AGRICOLA CASALINO P.A. FABIO - ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PARTE SECONDA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 26/03/2025 (ns. prot. di ricevimento n. 8771/2025), l'Azienda Agricola Casalino Fabio, con sede legale a Villata (VC) Tenuta Baraggia, per tramite dello Studio Geotecologie ing. Vanoni, ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al Progetto "Intervento di Compensazione fondiaria" in Comune di Landiona (NO). L'opera rientra nella tipologia progettuale cat. B.8.i2 All. IV Parte II del Dlgs 152/2006: "Cave e torbiere fino a 5000.000 mc/a di materiale estratto o fino a 20 ha di estensione".
- il progetto presentato consiste in una compensazione fondiaria con livellamento tra differenti camere agrarie attualmente seminate, al fine di riorganizzare il fondo agricolo e di ottimizzare la gestione dello stesso sia a livello funzionale che economico. Nello specifico è prevista la formazione di n. 4 macro-camere agricole con medesima quota altimetrica mediante l'unificazione delle n.7 camere attualmente presenti. Il progetto ha come obiettivo cardine la compensazione dei volumi di scavo e riporto al fine di livellare l'intera area evitando il conferimento di materiale scavato fuori dal sito oggetto di intervento (fatta eccezione per la cubatura commerciabile rientrante nella perimetrazione di bacini estrattivi PAEP, quantificata in 3.729 mc). L'iter procedurale sviluppato prevede, la presente fase di verifica di assoggettabilità alla VIA da parte della Provincia di Novara, ed una seconda fase autorizzatoria nel caso di esclusione dalla VIA, che prevede una SCIA urbanistica presso Comune di Landiona (porzioni escluse da PAEP) ed una SCIA presso ufficio Provincia di Novara (L.R. 17 novembre 2016 n.23 - art. 1 c. 7bis).
- con nota n.9858 del 03/04/2025 la Provincia di Novara ha dato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Preso atto:

- della nota del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia n.12678 del 05/05/2025;
- della nota n.14262 del 15/05/2025 della Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- del contributo tecnico-scientifico di ARPA prot. n.14349 del 19/05/2025;
- della Relazione Istruttoria dell'Ufficio Difesa del Suolo datata 09/05/2025.

Considerato che entro i trenta giorni di pubblicazione sul sito web provinciale, nonché all'Albo Pretorio della Provincia di Novara e del Comune di Landiona non è stata presentata alcuna osservazione da parte del pubblico.

Rilevato che sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri pervenuti, il progetto non deve essere sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art.23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni di cui all'Allegato A (facente parte integrante del presente provvedimento), in quanto trattasi di esigue volumetrie di estrazione, limitate in un areale ristretto.

Richiamato il D.Lgs. 152/2006 parte II e relativi allegati.

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Novara allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 dell'11 giugno 2015, in particolare gli Artt. 9, 39 e 41;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' ed in particolare gli Artt. 49, 107, 147 bis;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013, in particolare gli Artt. 15

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze istruttorie e pareri pervenuti in base alle quali il progetto non deve essere sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art.23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni di cui all'**Allegato A** (facente parte integrante del presente provvedimento);
2. di inviare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 152/06 nonché al Proponente ai sensi della L.7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;
3. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;
4. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio;

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

1. Linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale:

- a) nelle successive fasi autorizzatorie, dovrà essere dettagliata la gestione del reticolo irriguo, con particolare riguardo ai relativi recapiti, ricompresi nella zona di intervento, anche al fine di fornire adeguate garanzie circa la necessaria disponibilità idrica in relazione al previsto cambio colturale. Tale dettaglio dovrà essere inviato ad AIES contestualmente alle segnalazioni certificate di inizio attività, ed allegato alle medesime (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Comune di Landiona**);
- b) il volume di 3.729 mc si configura all'interno della disciplina estrattiva semplificata di cui al comma 7bis dell'art.1 L.R. 23/2016. Per tale volumetria dovrà essere presentata idonea SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ a Provincia di Novara, mediante apposita modulistica di cui all'Allegato M del Regolamento regionale 11/R approvato con D.G.R. n. 12-5703 del 2 ottobre 2017 redatto ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23. Ricordando, altresì, che per tale volumetria, dovrà essere corrisposto per l'annualità 2025 l'onere di escavazione di cui all'art.26 della già citata L.R. 23/2016 (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Provincia di Novara**);
- c) alla SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ da presentarsi in Provincia di Novara, in coerenza con l'art.19 del Piano attività estrattive provinciale (PAEP), dovrà essere allegato il calcolo estimi agrario che dimostri la convenienza del miglioramento fondiario in progetto, indipendentemente dalla possibilità di commercializzare il materiale estratto e che la sistemazione agraria dei terreni finale sia tesa ad ottenere appezzamenti che permettano una migliore gestione (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Provincia di Novara**);

2. Condizioni ambientali per la realizzazione

- a) nel prendere atto della presenza di un piezometro nell'area di studio, già realizzato in prossimità della c.na Brusa, è necessario che nell'ambito della predisposizione degli elaborati da redigersi per la segnalazione di cui al precedente p.to 1b), venga allegata una ricostruzione sito-specifica della falda al fine di assicurare il rispetto dei 2 m di franco dal livello freatico prescritto dall'art.21 del Piano attività estrattive provinciale (PAEP) (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Provincia di Novara**);
- b) la ricostruzione freaticometrica sito-specifica, di cui al punto precedente, dovrà garantire per le camere a nord (camera 1 e 2) dove è localizzata l'asportazione di materiale, il franco di sicurezza di 2 m nel periodo in cui verranno eseguiti i lavori di scavo. L'eventuale richiesta di deroga di tale franco fino a 1 metro come previsto dal DPAE, dovrà essere motivata da esigenze giacimentologiche e potrà essere richiesta preliminarmente alla presentazione delle segnalazioni di attività, alla Provincia di Novara e ARPA, mediante l'invio di uno specifico approfondimento progettuale sulla vulnerabilità dell'acquifero, sulla caratterizzazione idrogeologica, chimica e microbiologica della falda superficiale oltre che sulla valutazione dinamica delle interferenze dello scavo sulla falda (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Provincia di Novara e ARPA**);
- c) poiché nella documentazione non è stato riportato un cronoprogramma lavori, si prescrive che gli interventi in progetto dovranno essere eseguiti nell'arco di una sola stagione jemale (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Comune di Landiona**);

3. Misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

- a) è necessario che gli interventi previsti vengano eseguiti unicamente durante il periodo annuale di non utilizzo agricolo dei terreni e di assenza di servizio irriguo, e che nell'esecuzione delle opere, sia previsto il recupero immediato dei lotti ultimati al fine di evitare la loro non coltivazione (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Comune di Landiona**);
- b) durante e al termine dei lavori non dovranno essere aperti cavi drenanti per lo smaltimento di eventuali nuove acque di risorgenza o da sortume, né dovranno essere apportate modifiche al sistema di colto ed ai punti di scarico preesistenti senza averne preventivamente concordato i termini con l'Ente gestore del

reticolo idrico superficiale recettore e averne ottenuta formale, esplicita autorizzazione, al fine di evitare pericolose, inattese variazioni nelle portate del reticolo stesso (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Comune di Landiona**);

- c) deve essere assicurato durante ed al termine dell'intervento la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area. In particolare, devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati. Qualora nel corso degli interventi vi siano evidenze del mancato rispetto del franco di sicurezza della falda, il Proponente dovrà impegnarsi a ripristinare le condizioni originarie, al fine di consentire il riuso agricolo dell'area (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Comune di Landiona**);
- d) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Comune di Landiona**);

4. Misure per il monitoraggio

- a) per la durata dell'intervento, dovranno essere registrate, a cadenza settimanale, su apposito registro da conservarsi in cantiere, le misure di soggiacenza (riportata in termini di altezza piezometrica assoluta) del piezometro presente sull'area. Al termine dell'intervento, copia di tale registro dovrà essere trasmesso a Provincia di Novara con l'attestazione di conclusione lavori (**Soggetto individuato ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006: Provincia di Novara**).